

COMUNE DI PONT CANAVESE
Città Metropolitana di Torino

PARERE DEL REVISORE

Verbale n. 6
del 22/04/2021

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEFINITIVO DEI RESIDUI ESERCIZIO 2020 AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 4, DEL D.L.G.S. N. 118/2011 E SS.MM.II. E CONSEGUENTE VARIAZIONE DI BILANCIO ESERCIZIO 2021 – RETTIFICA -

La sottoscritta Revisore Unico dei Conti,

l'anno 2021, il giorno 22 mese di aprile, esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale, inerente il riaccertamento ordinario definitivo dei residui esercizio 2020 e conseguente variazione di bilancio esercizio 2021 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.lgs n. 118/2011.

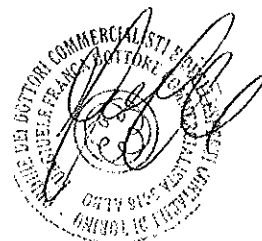
VISTO

- L'art. 239 del D.Lgs 267/2000 in materia di funzioni dell'organo di controllo,
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e visti in particolare l'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, in base al quale "Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria";
- Il regolamento di contabilità;
- L'art. 228 comma 3 del D.lgs. 267/2000, secondo cui "prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3 Comma 4 del dlgs n. 118 /2011, e successive modificazioni";
- l'art. 3 Comma 4 del dlgs n. 118 /2011 secondo il cui "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato dall'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.



- il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che il “riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente con un’unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell’organo di revisione;
- *il citato articolo 3 e comma 4 stabilisce: le seguenti regole per la conservazione dei residui per la re imputazione di accertamenti ed impegni: “Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente re imputate all’esercizio in cui sono esigibili. La re imputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese imputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuato in caso di re imputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamento correlati, nell’esercizio in corso dell’esercizio precedente, necessarie alla re imputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della Giunta entro i termini previsti per l’approvazione del Rendiconto dell’esercizio precedente.*
- *Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.*
- **PRESO ATTO CHE** da un controllo è risultato mantenuto per mero errore materiale e di trascrizione l’impegno in conto competenza 2020 e riportato quindi in conto residui 2021, relativo alle somme trasferite dal ministero a favore dei Comuni, come disposto dal D.L. 34/2020 art.106, per una somma rimanente di € 40.186,06;
- che a seguito di quanto sopra esposto è necessario cancellare tale impegno modificando in tal modo l’importo dei residui passivi da riportare passando da € 1.467.374,73 ad € 1.427.188,67;
- Evidenziato che rimangono invariati tutti gli altri importi di entrata e di spesa, già riportati nella deliberazione precedente GC.n.40/13.04.2020;
- Considerato che il Consiglio Comunale ha già approvato il bilancio di previsione per gli anni 2021/2023, con verbale n.10 in data 26.03.2021, pertanto, è necessario apportare la conseguente modifica alla colonna dei residui passivi e, conseguentemente, anche la necessaria variazione alle previsioni di cassa

In seguito alla rettifica, sono riaccertati residui da riportare nell’esercizio 2021 come da prospetto seguente:



Descrizione	CONSERVATI <u>GC.n.40/13.04.2020</u>	RETTIFICA	CONSERVATI
Residui passivi	1.467.374,73	40.186,06	1.427.188,67
Residui attivi	990.395,50	-	990.395,50

DATO ATTO che vengono modificati gli importi relativi alle previsioni di cassa ed alla colonna dei residui passivi dell'esercizio anno 2021, e non ci sono importi da reimputare negli esercizi 2022 – 2023;

- vengono rispettati gli equilibri stabiliti dagli artt. 162 e seguenti del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile fornito dal Responsabile del Servizio Finanziario;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di delibera avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai fini della formazione del Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2020

Torino 22/04/2021